

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAGLIAMONTE, ZECCHINO, PARISI, LAURIA, COVIELLO, CONDORELLI, COVELLO, CUMINETTI, FONTANA Elio, IANNI, NIEDDU, REBECCHINI, PINTO, SARTORI, MANZINI, MONTRESORI, SALERNO, PERUGINI, ORLANDO, REZZONICO, ZANGARA, PATRIARCA, GIACOMETTI, D'AMELIO, BUSSETI e VENTRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1987

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende proporre una disciplina chiara ed univoca dei consorzi di sviluppo industriale operanti sia nelle Regioni del Centro-Sud, sia nelle altre Regioni del Paese.

In un'approfondita indagine del Censis e nel dibattito con il quale essa è stata illustrata in un apposito Convegno, svoltosi a Roma il 2 aprile 1987 su iniziativa della Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) (convegno al quale hanno partecipato i responsabili del Mezzogiorno dei partiti politici, ed altri esponenti politici e sindacali, amministratori di enti economici ed esperti), è stato concordemente posto in evidenza che, per soddisfare le esigenze di una seria, efficace ed immediata politica industriale del Paese, occorre potenzia-

re quegli strumenti che, operando sul territorio nazionale ed essendo capaci di cogliere ed esprimere in sintesi le concrete esigenze delle imprese, soprattutto di quelle medie ed artigiane, possono diventare sempre più strutture di promozione e di servizio per le imprese medesime. Per i consorzi di sviluppo industriale, che sono fondamentali enti esponenziali di tali esigenze, comincia, quindi, una nuova fase molto più impegnativa che nel passato, perchè, abbandonando la visuale burocratico-amministrativa tradizionale, essi sono sempre più chiamati a svolgere un ruolo primario, oltrechè di promozione industriale, anche di partecipazione ad attività produttive e di gestione di servizi reali, con presenze competitive sul mercato.

Il presente disegno di legge vuol far compiere un salto di qualità a questi enti, che tanto hanno contribuito allo sviluppo economico del Paese e che, proprio in conseguenza della crescita e del cambiamento, vanno adeguati in termini giuridici ed operativi alla nuova realtà.

Vuole, quindi, razionalizzare la normativa legislativa esistente, che è frammentaria, talora contraddittoria, spesso ambigua.

Per rendersi conto del paradossale regime giuridico che attualmente disciplina il settore, si ponga mente al fatto che, secondo la giurisprudenza anche delle sezioni unite civili della Cassazione, si possono oggi annoverare consorzi che hanno natura di enti pubblici economici ed altri consorzi che tali non sono, o che appaiono esser tali. Idee confuse circolano, poi, nell'ambito della pubblica Amministrazione. In materia di gestione del personale dipendente, gli enti in discorso sono stati inquadrati, con la nota disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'articolo 5 della legge-quadro sul pubblico impiego, 29 marzo 1983, n. 93), nel comparto del personale delle Regioni e degli enti pubblici non economici. E - strabiliante a dirsi! - addirittura la Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI), la quale è un'associazione privata senza personalità giuridica e come tale regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, è stata inquadrata nell'anzidetto comparto (v. articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986).

Da una situazione siffatta non possono che derivare incertezza nella gestione e spinte all'inerzia.

È, dunque, evidente che tale incredibile stato di disordine può essere definitivamente rimosso soltanto con un provvedimento legislativo che, in considerazione delle istanze ed esigenze attuali dello sviluppo industriale del Paese, determini chiari e certi criteri per una ordinata e produttiva gestione dei consorzi in questione.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge fissa la natura dei consorzi di sviluppo industriale che,

istituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, la giurisprudenza ed il dibattito giuridico-istituzionale hanno catalogati ora fra gli enti pubblici economici ora fra gli enti pubblici territoriali, con conseguenze di carattere tecnico-operativo diverse e contrastanti da regione a regione e da provincia a provincia. Stabilendo con legge che essi sono «enti pubblici economici», si pone fine alle ambiguità e si assicura ai consorzi un assetto giuridico che consente una capacità di azione meglio rispondente ai compiti ad essi assegnati dalla legislazione, in particolare dalle leggi per il Mezzogiorno.

Nello stesso articolo tali compiti sono stati richiamati ed esplicitati per definire chiaramente la gamma delle attività possibili e per correlare queste ultime ad una ormai indispensabile capacità di gestione, essa pure reclamata da leggi dello Stato, quale la n. 64 del 1986.

L'articolo 2 indica le fonti di finanziamento (che sono, com'è noto, quasi esclusivamente pubbliche e desunte dalle leggi strettamente finalizzate ai compiti propri dei consorzi) e stipula che la gestione sia assicurata con criteri di rigorosa economicità e di equilibrio fra costi e ricavi.

Lo stesso articolo stabilisce che il bilancio va impostato secondo le norme che disciplinano il bilancio di esercizio delle società per azioni e che, attraverso lo strumento del bilancio, la Regione, competente per territorio, eserciti la vigilanza ed il controllo. Al riguardo si precisa, infine, che all'autorità regionale è precluso il controllo sui singoli atti gestionali del consorzio, e ciò al fine di ovviare alle lungaggini finora riscontrate nei rapporti con la Regione.

L'articolo 3 sottopone il consorzio alla normativa prevista dal codice civile per le imprese, ivi compresa la parte relativa ai rapporti di lavoro e fatta eccezione della parte riguardante il fallimento ed il concordato.

L'articolo 4 equipara il consorzio alle società per azioni in materia di responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei revisori dei conti. Agli effetti penali, tuttavia, si stabilisce che detti amministratori e revisori dei conti sono incaricati di un servizio pubblico. Lo stesso articolo assegna, inoltre, all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordine alle controversie in generale ed a quelle derivanti dai rapporti di lavoro in particolare.

L'articolo 5 fissa gli organi che gli statuti dei consorzi debbono prevedere e disciplinare; assegna al consiglio generale il potere di decidere annualmente le indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti; fa obbligo ai consorzi di provvedere, entro sei mesi, alle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dal presente disegno di legge, pena lo scioglimento degli

organi consortili e la nomina di un commissario da parte dell'autorità regionale.

L'articolo 6 riconosce la FICEI quale associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ma ne precisa i compiti di carattere promozionale e di rappresentanza sindacale a tutela della efficienza operativa e degli interessi dei consorzi.

L'articolo 7, infine, abroga tutte le norme di legge o aventi forza di legge che risultino in contrasto o incompatibili con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Natura e compiti dei consorzi di sviluppo industriale)

1. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

2. Essi promuovono, nel territorio di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

3. A tale scopo realizzano e gestiscono infrastrutture per l'industria, rustici industriali, centri commerciali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, ed ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

Art. 2.

(Gestione economica, bilancio, vigilanza e controlli)

1. Per l'espletamento dei loro compiti i consorzi di sviluppo industriale si avvalgono dei contributi finanziari previsti dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti della Comunità economica europea, in particolare per quanto concerne la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, dei rustici industriali, dei centri commerciali, delle attività di assistenza tecnica e di formazione, e delle iniziative dirette alla diffusione dell'innovazione tecnologica e dei servizi nelle piccole e medie aziende.

2. I contributi finanziari di cui al comma 1 ed ogni altra risorsa finanziaria attribuita ai consorzi di sviluppo industriale dallo Stato, dalla Regione, dalla CEE e dagli enti partecipanti sono utilizzati dai consorzi stessi secondo criteri economici e di equilibrio fra costi e ricavi.

3. Il bilancio dei consorzi è formulato secondo le norme che disciplinano il bilancio di esercizio delle società per azioni.

4. La Regione, competente per territorio, esercita la vigilanza sulle attività dei consorzi, in particolare mediante il controllo del bilancio che ciascun consorzio è tenuto a presentare controfirmato dal collegio dei revisori dei conti. Sono esclusi dal controllo della Regione i singoli atti gestionali dei consorzi.

Art. 3.

(Disciplina dell'impresa)

1. I consorzi di sviluppo industriale sono iscritti nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2201 del codice civile e, per quanto attiene ai rapporti di lavoro, sono tenuti all'osservanza della vigente normativa di cui al libro quinto del codice civile, eccetto la parte relativa al fallimento ed al concordato preventivo.

Art. 4.

(Responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti. Controversie)

1. Alle persone incaricate per statuto della gestione del consorzio di sviluppo industriale incombe la responsabilità patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge a carico degli amministratori e dei sindaci delle società per azioni. Agli effetti penali, le stesse persone sono considerate incaricate di un pubblico servizio.

2. La competenza a decidere sulle controversie in materia di responsabilità degli amministratori e revisori dei conti dei consorzi di sviluppo industriale spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5.

(Struttura ed organi. Modifica degli statuti)

1. I consorzi di sviluppo industriale sono regolati dai rispettivi statuti nei quali è fatto obbligo di prevedere i seguenti organi:

a) consiglio generale, composto da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri in rappresentanza degli enti partecipanti;

b) presidente, nominato dal consiglio generale, che ha poteri e funzioni di amministratore delegato;

c) comitato direttivo, presieduto dal presidente del consorzio, composto prioritariamente da membri esperti di industrializzazione, designati dai soggetti consorziati operanti in settori economici (camere di commercio, aziende di credito, organizzazioni degli imprenditori, rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori);

d) collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dalla Regione e presiede il collegio.

2. Le indennità di carica spettanti al presidente ed ai membri del consiglio generale, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono annualmente decise dal consiglio generale secondo i criteri desunti dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di sviluppo industriale provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti in conformità a quanto previsto dalla stessa legge.

4. Ove tali modifiche non siano apportate nel termine indicato al comma 3, la Regione procede allo scioglimento degli organi consorziali ed alla nomina di un commissario.

Art. 6.

(Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione)

1. La Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) è un'associazione senza personalità giuridica, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

2. La Federazione tutela, rappresenta ed assiste i consorzi per lo sviluppo industriale e gli altri enti associati, oltre che nel campo economico, finanziario, tecnico e legale, anche in quello sindacale. Essa svolge, a tal fine, ogni utile attività per un efficiente funziona-

mento della gestione dei consorzi stessi e degli enti associati, anche nei confronti delle pubbliche istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre associazioni.

3. Per quanto concerne il regime fiscale, la Federazione è sottoposta alle regole vigenti per le associazioni sindacali.

Art. 7.

*(Abrogazione di norme contrarie
o incompatibili)*

1. Sono abrogate tutte le norme di legge o aventi forza di legge contrarie o incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.